

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia  
Titolo II - Delle persone giuridiche

### **Art. 38** **Obbligazioni**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [c.c. [1292](#)] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.